



L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, riunita in assemblea a Lecco il giorno 8 luglio 2023

Premesso che

- dall'1.7.23 è entrata in vigore la “nuova” procedura di mediazione introdotta dalla c.d. “riforma Cartabia”;
- tra le altre, le modifiche introdotte al D. Lgs. 28/2010, prevedono:
 - art. 8 comma 6: che già al primo incontro *“il mediatore [...] si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”* e non si limiti a invitare *“le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione”*
 - art. 17 comma 3: l'onere in capo alle parti di corrispondere immediatamente *“oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro”*;
 - art. 17 comma 5 lett. c): l'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale che determini *“gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro”*.

Considerato che

- la mancata emanazione del Decreto Ministeriale necessario alla corretta attuazione del nuovo dettato normativo determina una grave lacuna in quanto appare opinabile l'applicabilità in via transitoria del D.M. 180/2010 alle procedure incardinate secondo la nuova disciplina, quantomeno sotto il profilo delle indennità da richiedere alle parti;
- tale decreto, infatti, non prevede un'*“indennità per le spese di mediazione per il primo incontro”* e, comunque, una differenziazione della misura dell'indennità tra il primo incontro e quelli successivi, ma il pagamento di una somma unica per l'intero procedimento, da corrispondersi prima dell'inizio del primo incontro di mediazione *“in misura non inferiore alla metà”* (art. 16 comma 9);
- tale grave lacuna normativa sta impedendo l'applicazione corretta e uniforme della riforma del D. Lgs. 28/2010, posto che:
 - alcuni Organismi di Mediazione chiedono il pagamento dell'indennità di mediazione al primo incontro, sulla base del D.M. 180/2010, senza la previsione di un diverso importo per il solo primo incontro;



- altri Organismi di Mediazione, pur garantendo il servizio, si riservano di quantificare l'ammontare dovuto, con evidenti e intuibili rischi di difficile esazione dei crediti nei confronti delle parti una volta conclusa la procedura di mediazione.

Ritenuto che

per l'ordinato operare degli Organismi di mediazione, sia urgentissima la quantificazione delle indennità da applicare alle procedure di mediazione depositate successivamente al 1° luglio 2023,

delibera

di invitare il Ministero di Giustizia, con l'interlocuzione del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Congressuale Forense, a procedere senza ritardo all'emanazione del Decreto Ministeriale indicato all'art. 16 comma 2 del D. Lgs. 28/2010, al fine di consentire la corretta applicazione del D.Lgs. 28/2010, come recentemente novellato, anche sotto il profilo delle indennità poste a carico delle parti.

Il Presidente

Avv. Giovanni Rocchi

Il Segretario Generale

Avv. Mattia Amadei